



**AsmeIConsortileS.C.ar.l.**

Sede Legale: PiazzadeI Colosseo, 4- Roma  
Sede Operativa: Centro Direzionale - IsolaG1-  
Napoli P.iva: 12236141003

www.asmecomm.it-portaledicommitenza pubblica

COMUNEDIANDRETTA(AV)



## **COMUNE DI ANDRETTA**

ProvinciadiAvellino

**AREATECNICA**

PiazzaDeiCaduti,21-83040-Andretta(AV) -Tel.+39082732009-  
Fax:+39082732579http://www.comune.andretta.av.it/e-mail:  
areatecnica.andretta@tiscali.it

P.E.C.:ufficiotecnico.andretta@asmepec.it

### **DISCIPLINAREDIGARA**

**(Norme Integrativeal bando di  
garamediante procedura aperta) Esecuzione dilavorisullabase**

**art. 26, comma 8, decreto legislativo n. 50 del 2016**

**aisensidell'art.60 delD.Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio  
delmigliorrapportoqualità/prezzo per l'Amministrazione Comunale ai sensi degli artt.95 comma 2 del**

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA DEL CIMITERO COMUNALE**

**CUP:G72G18000010001**

**CIG: 7582419A18**

Sommario:

<b>1. CAPO1- PRESENTAZIONE</b> .....	
1.1. Termine per la presentazione dell'offerta.....	
1.2. Modalità di presentazione dell'offerta.....	
1.3. Recapito presso la Stazione appaltante.....	
<b>2. CAPO2-RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA</b> .....	
2.1. Quantitativo e entità dell'appalto.....	
2.2. Qualificazione dei lavori.....	
2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione.....	
<b>3. CAPO3- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</b> .....	
3.1. Documentazione amministrativa preliminare.....	
3.2. Documentazione relativa ai requisiti di partecipazione.....	
<b>4. CAPO4- OFFERTA</b> .....	
4.1. Offerta Tecnica.....	
4.2. Offerta Economica.....	
<b>5. CAPO5-CRITERI DI AGGIUDICAZIONE</b> .....	
5.1. Valutazione dell'Offerta Tecnica.....	
5.2. Valutazione dell'Offerta Economica.....	
<b>6. CAPO6-FASE DI GARA</b> .....	
6.1. Apertura della gara.....	
6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione.....	
6.3. Ammissione degli offerenti.....	
6.4. Gestione dell'Offerta Tecnica.....	
6.5. Gestione dell'Offerta Economica.....	
6.6. Offerte anomale o anomalmente basse.....	
<b>7. CAPO7-AGGIUDICAZIONE</b> .....	
7.1. Verbali.....	
7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anomalmente basse.....	
7.3. Aggiudicazione provvisoria.....	
7.4. Aggiudicazione definitiva.....	
<b>8. CAPO8-STIPULA DEL CONTRATTO</b> .....	
8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto.....	
8.2. Consegnare i lavori.....	
<b>9. CAPO9-DISPOSIZIONI SUI DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI</b> .....	
9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa.....	
9.2. Comunicazioni, sopralluogo, informazioni, accesso alla documentazione.....	<b>10. CAPO</b>
<b>10- DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	
10.1. Controversie.....	
10.2. Altre disposizioni e informazioni.....	
10.3. Riservati all'aggiudicazione.....	

PARTE  
PRIMA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

**1. CAPO 1- PRESENTAZIONE**

**1.1. Termine per la presentazione dell'offerta:**

- a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto al punto IV.3.4) del bando di gara;
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo del mancato recapito.

**1.2. Modalità di presentazione dell'offerta:**

- a) il plico di invio contenente la documentazione di cui al successivo Capo 3 e le due buste interne (di cui alla lettera b), deve pervenire alla Stazione appaltante:
  - entro il termine perentorio di cui all'articolo 1.1, lettera a);
  - all'indirizzo di cui all'articolo 1.3, lettera a);
  - con una delle modalità di cui al medesimo articolo 1.3, lettere b) e c);
- b) nel seguito del presente disciplinare con il termine «**busta dell'Offerta Tecnica**» si intende la busta interna contenente i documenti e gli elaborati che costituiscono l'Offerta Tecnica di cui all'articolo 4.1, con il termine «**busta dell'Offerta Economica**» si intende la busta interna contenente la sola Offerta Economica alla condizione e con le modalità di cui all'articolo 4.2;
- c) le buste interne di cui alla lettera b) devono essere chiuse, sigillate e controfirmate sulle imbucature con le stesse modalità previste per il plico di invio di cui al successivo articolo 1.3, lettera d);
- d) il plico per tanto deve contenere al proprio interno, oltre alla documentazione amministrativa di cui al Capo 3, le due buste interne di cui alla lettera b), recanti l'intestazione del mittente e l'indirizzo inequivocabile, rispettivamente come segue:

«**Offerta Tecnica**» e «**Offerta Economica/Temporale**».

**1.3. Recapito presso la Stazione appaltante.**

- a) il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nel presente disciplinare di gara, è il seguente:

Ente	COMUNEDI ANDRETTA		Ufficio	TECNICO	
Indirizzo	PIAZZA DEI CADUTI		num.	21	
CAP	83040	Località	ANDRETTA		Provincia
					AV

- b) il recapito dei documenti deve pervenire alla Stazione appaltante all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:
  - b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
  - b.2) mediante operatore (agenzia di recapito corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
  - b.3) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti sub. a.1), sub. a.2) e sub. a.3);
- c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle modalità diverse dalla raccomandata del servizio postale universale, deve avvenire nei giorni di apertura al pubblico dell'ufficio indicato, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle ore 14:00 - il martedì e il giovedì dalle 15:00 alle 18:00; in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione appostata sul plico accurato dell'addetto alla ricezione;
- d) il plico, contenente tutto quanto richiesto, deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sulle imbucature ad offerente; la sigillatura deve essere effettuata con cera lacca o nastro adesivo anti strappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l'integrità del plico e impedirne l'apertura senza lasciare alcuna traccia apprezzabile; per le imbucature di chiusura

intendonoquelliincollatidall'offerenteenonanchequellipreincollatimeccanicamenteinfasedifabbricazione;

- e) ilplicorecapitatoallaStazioneappaltantedeverecareall'esterno,oltreall'intestazionedell'offerente,leindicazionirelativeall'oggettodellagara e al giornodi scadenza dellamedesima;devealtresirecareall'esternola dicitura«Documentidigara: NONAPRIRE».

## 2. CAPO2-RIEPILOGODEGLIELEMENTI ESSENZIALIDELBANDODIGARA

### 2.1. Quantitativo e entità dell'appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa) (punto II.2.1) del bando digara)

Valore stimato complessivo dell'appalto: €325.728,91 di cui:

1)	€ 314.000,17	Lavori, soggetti a ribasso
2)	€ 11.728,74	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

### 2.2. Qualificazione dei lavori

#### 2.2.1. Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione:

- a) per «categoria» si intende la categoria comers risultata dalla declaratoria di cui all'allegato «A» al d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014;
- b) la qualificazione dei lavori in appalto (compresiglioneridisicurezza) è la seguente:

Lavorazioni	Categoria	Qualificazione obbligatoria (si /no)	Importo Euro	classe	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile %
	OG2	Si	€ 325.728,91	II	100%	Prevalente	30

- c) la categoria riportata nella prima colonna della tabella della precedente lettera b), è individuata al fine del rilascio del C.E.L. (Certificato di esecuzione lavori) ai sensi e per gli effetti degli articoli 85, comma 2, e 86, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010.

#### Precisazioni in merito alla qualificazione:

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 61, c.2 del D.P.R. n. 207/2010 la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92 comma 2 del citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 l'eventuale subappalto dei lavori non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto.
- Con riferimento alla presente gara si precisa che qualora l'operatore economico sia in possesso della qualificazione SOA solo nella categoria prevalente OGX potrà procedere a dichiarare il subappalto delle categorie scorporabili di lavori non possedute nel rispetto del suddetto limite del 30% dell'importo complessivo del contratto, a patto che sia in possesso di adeguata classifica nella suddetta categoria prevalente
- **NB)** Nel caso in cui il concorrente NON SIA in possesso di specifica e adeguata qualificazione, per eseguire in proprio i lavori delle categorie scorporabili e subappaltabili a qualificazione obbligatoria, oltre a coprire con la propria qualifica nella categoria prevalente OGx anche l'importo dei lavori

#### *Disciplinare digara*

ricompresi nelle categorie scorporabili e subappaltabili, dovrà indicare necessariamente in sede di partecipazione alla gara, a pena di esclusione, il subappalto delle categorie scorporabili e subappaltabili di cui non possiede la qualificazione, nei limiti di legge.

- In alternativa il concorrente può sempre costituire RTI verticali o acquisire le qualificazioni mancanti con ricorso all'Istituto dell'Avvalimento.

### **2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione (punto 3) del bando di gara)**

Durata in giorni: 180 naturali e consecutivi

## **CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

### **(Documentazione da introdurre nel plico di invio fuori dalle buste interne)**

#### **3.1. Documentazione amministrativa preliminare**

Per la documentazione amministrativa preliminare si intendono le dichiarazioni e i documenti di cui ai seguenti articoli da 3.1.1 a 3.1.5, diversi da quelli relativi ai requisiti degli offerenti di cui all'articolo

3.2.1 e all'articolo 3.2.3, e diversi altresì dall'Offerta Economica di cui al Capo 4.

Tutti gli operatori economici che sottoscrivono le dichiarazioni previste dagli articoli da 3.1.1 a

3.1.4 devono allegare il proprio «PASSOE», ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni, rilasciata dalla stessa Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 213, comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016.

#### **3.1.1. Cauzione provvisoria (articolo 93 del**

decreto legislativo n. 50/2016, per un importo di euro **6.514,58 (sei mila cinquecento quattordici/58)**, pari al 2% (due per cento) dell'importo totale a base di gara di cui all'articolo 2.1 costituita, a scelta dell'offerente, da:

- a.1) contanti o titoli del debito pubblico a garanzia dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sede di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del beneficiario di cui alla lettera e);
- a.2) fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tale condizione si intende non soddisfatta se la cauzione è prestata con la scadenza tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m.n. 123 del 2004 a condizione che si riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito o la fidejussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; gli eventuali operatori economici cooptati possono essere o meno della intestazione;
- b) impegno di un fidejussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a rilasciare la garanzia di fidejussione per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno:
  - b.1) si intende assolto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera a), punto 2), mediante la scadenza tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m.n. 123 del 2004 o riportato espressamente all'interno della fidejussione o in appendice o allegato alla stessa;
  - b.2) in ogni altro caso deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del fidejussore;
- c) ai sensi degli articoli 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008 o ISO 9001:2015, con le seguenti precisazioni:
  - c.1) la dimostrazione della predetta condizione è assorbita dal possesso del requisito riportato sull'attest

*Disciplinare digara*

- azione SOA ai sensi dell'articolo 3.2.3, letterac), obbligatorio nella misura di cui all'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010; per operatori economici raggruppati assuntori di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica, il possesso del requisito può essere segnalato dallo stesso operatore economico mediante allegazione dell'originale o della copia della certificazione, oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti dell'originale;
- c.2) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorre per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- d) la fidejussione di cui alla lettera a), punto sub.a.2), nonché l'impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato, deve essere presentata in formato cartaceo in originale con sottoscrizione e lografia del soggetto competente per conto dell'istituto garante e con l'indicazione della relativa carica o dei poteri; se la fidejussione è emessa in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, confermata digitalmente dal garante, può essere sostituita da copia stampata dell'originale digitale o dal documento riprodotto digitalmente, in un caso, si rispetta una delle seguenti condizioni:
- 
- riportare chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web del codice di controllo alla fine della verifica dell'autenticità;
- e) il beneficiario della cauzione provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla fidejussione di cui alla lettera d), è la Stazione appaltante in intestazione.

**3.1.2. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005 es.m.i.):**

- a) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di euro **35,00 (trentacinque/00)** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), previa iscrizione online al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.avcp.it>; l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento

**CIG: 7582419A18**

- b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:

---

online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio di riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A prova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'offerente ottiene la ricevuta stampata e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile online sul "Servizio di Riscossione";

--- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione", presso tutti i punti vendita della rete di tabaccai e lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; lo scontrino rilasciato al punto vendita è allegato alla documentazione;

- c) limitatamente agli operatori economici esteri: è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale SEPA, sul conto corrente bancario n. 4806788, presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT7700103003200000004806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP); la causa del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG di cui alla lettera a).

**3.1.3. Dichiarazione e altra documentazione obbligatorie:**

- a) dichiarazione e attestazione di avvenuto sopralluogo e prescrizione degli atti come segue:
- a.1) dichiarazione di aver direttamente o delegato a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico stimativo, di essere iscritti sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cavee eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori.

*Disciplinare digara*

voriediavergiudicatoilavoristessirealizzabili, glielaboratiprogettualiadeguati ediprezzinelloroco mpressoremunerativietalidaconsentireilribassoofferto, attestandoaltresidiavereeffettuato unaverificadelladisponibilitàdellamanod'operanecessariaperl'esecuzione deilavorinonchédelladisponibilitàdiattrezzatureadeguateall'entitàeallatipologiaecategoriadeilavoriinappalto;

- a.2) attestazione della Stazione appaltante di avvenutosopralluogo assistito insito, con le modalità di cui all'articolo 9.2.2, autonomo rispetto alla dichiarazione di cui al precedente punto sub.a.1.); l'assenza di tale attestazione non è causata da esclusione se il sopralluogo assistito è accertato dall'ufficio e risulta agli atti della Stazione appaltante;
- b) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo n.50/2016, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causata da esclusione: b.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
- b.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta elettronica; b.3) il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo a fini della validità delle comunicazioni;
- c) ai fini della acquisizione del DURC, il numero di codice fiscale dell'operatore economico e, in presenza di lavoratori autonomi artigiani, il numero di codice fiscale di questi ultimi;

**3.1.4. Altre dichiarazioni e documentazione eventuali (sericorrono le condizioni):**

- a) **limitatamente agli operatori economici la cui documentazione o offerta è sottoscritta da un procuratore o istitutore:** scrittura privata o autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale e della preposizione inestimatoria, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R.n.445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione inestimatoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
- b) **limitatamente agli offerenti che ricorrono al subappalto:** dichiarazione, ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo n.50 del 2016, con la quale l'offerente indica i lavori che intende subappaltare;
- c) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari,** ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n.50 del 2016 edell'articolo 92 del d.P.R.n.207 del 2010:
- c.1) se già formalmente costituiti: copia autenticata dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesta che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- c.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi 48 comma 8 del decreto legislativo n.50 del 2016 tale impegno alla costituzione può essere omesso se è presentato sul foglio dell'offerta unitamente a questa, ai sensi del Capo 4, lettera f), punto sub.f.2);
- c.3) per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale di cui ai successivi articoli da 3.2.1 a 3.2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
- c.4) ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del d.P.R.n.207 del 2010, indicazione dei lavori delle parti di lavoro di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
- in raggruppamento o consorzio, è in possesso dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori e, in caso di concorso dell'operatore economico cooptato, ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del d.P.R.n.207 del 2010, devono:
- possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 3.2.1;
- 
- possedere almeno una parte dei requisiti di cui all'articolo 3.2.3, anche con riferimento a categorie di lavoro diverse da quelle previste all'articolo 2.2.1, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni;
- 
- dichiarare i lavori o la parte di lavoro che intendono eseguire, fermo restando che questi non possono

*Disciplina redigara*

- ssere di importo superiore al 20% (ventipercento) del totale dei lavori in appalto, complessivamente per tutte le imprese cooptate e più di una;
- c.6) ai sensi dell'articolo 45, comma 1, 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la medesima disciplina si applica, in quanto compatibile, agli operatori economici che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
- d) **limitatamente alle Reti di imprese e Contratti diretti**, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 5 del 2009, introdotto dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificata dall'articolo 42, comma 2-bis e 2-ter, della legge n. 78 del 2010, introdotto dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:
- d.1) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con la quale è stato stipulato il Contratto diretto, nonché il contenuto del contratto diretto che non è compatibile con la partecipazione all'appalto;
- d.2) la generalità completa dell'Organo Comunitario di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto diretto e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 3.2.1;
- d.3) la generalità completa delle imprese aderenti al Contratto diretto, distinguendo tra quelle che: --- sono individuate quali esecutrici dei lavori; ---
- mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.3, se diversi dalle imprese esecutrici;
- d.4) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui all'articolo 3.2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.3, per tutte le imprese di cui al precedente punto sub. d.3);
- d.5) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili;
- e) **limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative di imprese artigiane:**
- e.1) ai sensi rispettivamente dell'articolo 36, comma 5, primo periodo, e dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono indicare se intendano eseguire il lavoro direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorzio o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre all'agora;
- e.2) il consorzio o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del precedente punto sub. e.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 3.2.1;
- f) **limitatamente agli offerenti che ricorrono all'avvalimento:** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'offerente può avvalersi, per determinare i requisiti di ordine speciale, dei requisiti di cui all'articolo 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alle seguenti condizioni:
- f.1) l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui all'articolo 3.2.3, lettera a);
- f.2) l'avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ISO 9001 solo se unitamente e indissolubilmente connesso all'avvalimento della pertinente attestazione SOA dell'operatore economico ausiliario che riporta i requisiti e la condizione che lo stesso ausiliario dichiara di mettere a disposizione e le risorse e le condizioni che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità;
- f.3) alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione dell'offerente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione all'agora, di cui è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l'individuazione dell'impresa ausiliaria;
- f.4) alla documentazione amministrativa deve essere in oltre allegata una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima: --attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le modalità di cui all'articolo 3.2.1; --
- si obbliga verso l'offerente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l'offerente è carente e di cui si avvale l'offerente

medesimo, attestando il possesso in proprio con le modalità previste per lo stesso offerente;

---

attestando che non partecipa all'gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente oltre che ausiliaria;

--- attestando in aver assunto il ruolo di ausiliari di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;

- f.5) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti e le risorse messe a disposizione; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l'offerente e l'impresa ausiliaria.

### 3.1.4. Dichiarazioni di documentazione eventuale (sericorrono le condizioni):

- a) **limitatamente agli operatori economici la cui documentazione o l'offerta è sottoscritta da un procuratore o istitutore:** scrittura privata autentica o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione in istitoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione in istitoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;

- b) **limitatamente agli offerenti che ricorrono al subappalto:** dichiarazione, ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale l'offerente indica il lavoro che intende subappaltare e, se del caso, in quale quota;

inoltre deve obbligatoriamente dichiarare in caso di categorie scorparabili :

---

di impegnarsi a subappaltare, il lavoro della/e categoria/escorparabile/i OG9 e OG11, costituenti strutture, impianti o opere specialidicui all'articolo 105, comma 20, del decreto legislativo n. 50 del 2006;

- c) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari,** ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010:

c.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attestica tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi riportandone i contenuti;

c.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale impegno alla costituzione può essere omesso se è presentato un foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi dell'articolo 4.2.1, lettera f), punto sub. f.2);

c.3) per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenzadelle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale di cui ai successivi articoli 3.2.1 e 3.2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;

c.4) ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;

c.5) limitatamente alle imprese cooptate: ammesse esclusivamente se l'offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, è in possesso dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell'operatore economico cooptato, ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, devono:

--- possedere e dichiarare i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 3.2.1;

---

*Disciplinare digara*

possedere e dichiarare al meno una parte dei requisiti di cui all'articolo 3.2.3, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste dal bando digara, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni;

---

dichiarare il lavoro la parte di lavoro che intendono eseguire, fermo restando che quest'ultimo non possono essere di importo superiore al 20% (ventipercento) del totale dei lavori in appalto, complessivamente per tutte le imprese cooptate e di una;

c.6) ai

sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la medesima disciplina si applica, in quanto compatibile, agli operatori economici che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;

d) **limitatamente alle Reti di imprese e Contratti diretti**, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 5 del 2009, introdotta dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificata dall'articolo 42, comma 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 78 del 2010, introdotta dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:

d.1) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con cui è stato stipulato il Contratto diretto, nonché il contenuto del contratto diretto che non è compatibile con la partecipazione all'appalto;

d.2) la generalità completa dell'Organo Comunitario di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto diretto e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 3.2.1;

d.3) la generalità completa delle imprese aderenti al Contratto diretto, distinguendo tra quelle che: --- sono individuate quali esecutrici dei lavori;

---

mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.3, se diversi dalle imprese esecutrici;

d.4) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui all'articolo 3.2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.3, per tutte le imprese di cui al precedente punto sub. d.3);

d.5) ai sensi dell'articolo 45, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili;

e) **limitatamente ai consorzisti, nonché ai consorzi di cooperative di imprese artigiane:**

e.1) ai sensi rispettivamente dell'articolo 105, comma 20, e dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono indicare se intendono eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorzio o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre all'aggregazione;

e.2) il consorzio o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del precedente punto sub. e.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 3.2.1;

f) **limitatamente agli offerenti che ricorrono all'avvalimento:** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'offerente può avvalersi, per determinare i requisiti di ordine speciale, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle seguenti condizioni:

f.1) l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui all'articolo 3.2.3, lettera a);

l'avvalimento non può essere frazionato tra più operatori economici ausiliari in misura inferiore al 10% (dieci per cento);

f.2) l'avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ISO 9001:2008 solo se unitamente e indissolubilmente connesso all'avvalimento della pertinente attestazione SOA dell'operatore economico ausiliario che riporta il requisito e a condizione che lo stesso ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità;

f.3) alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione dell'offerente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione all'aggregazione, di cui è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l'individuazione dell'impresa ausiliaria;

*Disciplinare di gara*

- f.4) alla documentazione amministrativa deve essere inoltrata un'adichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima:
- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le modalità di cui all'articolo 3.2.1;
  - 
  - si obbliga verso l'offerente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l'offerente è capace e di cui si avvale l'offerente medesimo, attestando il possesso in proprio con le modalità previste per lo stesso offerente;
  - 
  - attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa fa parte in quanto offerente oltre che ausiliaria;
  - attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliari di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
- f.5) alla documentazione amministrativa deve essere allegato, in originale e copia autentica, il contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del D.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti e le risorse messe a disposizione; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata un'adichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l'offerente e l'impresa ausiliaria.

**3.1.5. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - D.G.U.E.**

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, dovrà inserire su supporto informatico (ovvero CD ROM non modificabile, di sola lettura) nella "BUSTA A - Documentazione Amministrativa" il DGUE in formato elettronico XML e PDF, compilati e firmati entrambi digitalmente (firma digitale ai sensi dal D.Lgs. 82 del 7/03/2005 - Codice dell'amministrazione digitale). Tale modalità di compilazione garantirà il possesso dei requisiti di autenticità e integrità, onde evitare il respingimento.

L'operatore economico per completare il D.G.U.E. elettronico fornito dalla stazione appaltante (in formato .xml), allegato agli atti di gara e scaricabile dalla piattaforma [asmecomm.it](http://asmecomm.it), dovrà DIGITARE il seguente link nella barra degli indirizzi:

<https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it>

## Disciplinaredigara

Avvio   Procedura   Esclusione   Selezione   Fine

**Benvenuti al servizio DGUE**

Il Documento di gara unico europeo (DGUE) è un'autodichiarazione dell'impresa sulla propria situazione finanziaria, sulle proprie capacità e sulla propria idoneità per una procedura di appalto pubblico. È disponibile in tutte le lingue dell'UE e si usa per indicare in via preliminare il soddisfacimento delle condizioni prescritte nelle procedure di appalto pubblico nell'UE. Grazie al DGUE gli offerenti non devono più fornire piene prove documentali e ricorrere ai diversi moduli precedentemente in uso negli appalti UE. Il che costituisce una notevole semplificazione dell'accesso agli appalti transfrontalieri. A partire da ottobre 2018 il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica.

La Commissione europea mette gratuitamente un servizio web a disposizione degli acquirenti, degli offerenti e di altre parti interessate a compilare il DGUE elettronicamente. Il modulo on line può essere compilato, stampato e poi inoltrato all'acquirente con le altre parti dell'offerta. Se la procedura è esposta elettronicamente il DGUE può essere esportato, salvato e presentato elettronicamente. Il DGUE presentato in una procedura di appalto pubblico precedente può essere riutilizzato a condizione che le informazioni siano ancora valide. Gli offerenti possono essere esclusi dalla procedura di appalto o essere perseguiti se nei DGUE sono presentate informazioni gravemente mendaci, omesse o che non possono essere comprovate dai documenti complementari.

Per ulteriori informazioni sul DGUE [cliccare qui](#)

Per leggere le risposte alle domande più frequenti sul DGUE consultare la parte [Domande frequenti](#)

**Chi è a compilare il DGUE?**

- Sono un'amministrazione aggiudicatrice
- Sono un ente aggiudicatore
- Sono un operatore economico

**Che operazione si vuole eseguire?**

- Importare un DGUE
- Unire due DGUE
- Creare risposta

**Caricare il documento.**

Caricare un file ESPD Request (richiesta di DGUE) o ESPD Response (DGUE di risposta)

Nessun file selezionato

**Fig. 1**

Quindi, (vedi fig. 1), dovrà spuntare l'opzione "Sono un operatore economico" e poi "Importare un DGUE". Nella sezione "Caricare il documento" selezionare "Scegli file" e caricare il file DGUE.xml allegato agli atti di gara e scaricabile dalla piattaforma [www.asmecomm.it](http://www.asmecomm.it). Quindi, cliccando il tasto "Avanti" si potrà procedere con la compilazione.

Ultimata la compilazione, l'operatore economico dovrà scaricare il file in formato XML ed in PDF cliccando "ENTRAMBI", (vedi fig. 2), e in seguito firmare digitalmente il file .zip per poi inserirlo nella "Documentazione Amministrativa" inserire su CD ROM.

L'operatore economico dichiara:

di soddisfare i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato:

se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente, indicare per ciascun documento:

Risposta fornita?  Sì  No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?  Sì  No

---

**Parte VI: Dichiarazioni finali**

L'operatore economico dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da I a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto è consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione.

L'operatore economico dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (a condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie - indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione - in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere la documentazione; se necessario, va allegato il pertinente esposto all'accesso) oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (in funzione dell'attuale situazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma della direttiva 2014/24/UE) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

L'operatore economico autorizza formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [identificare la procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme:

Data \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Fig. 2**

Per qualsiasi domanda sui file rivolgersi al seguente indirizzo e-mail:  
[grow-esp@ec.europa.eu](mailto:grow-esp@ec.europa.eu)

**Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente Aggiudicatore.**

- Compilata dalla stazione appaltante.

**Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

- Il concorrente dovrà rendere tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

- Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento;
- Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
  - DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

**In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

- Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice;

**3.2. Documentazione relativa ai requisiti di partecipazione**

**3.2.1. Situazione personale dell'operatore economico**

(articoli 45 comma 1, 2 ; 80 e 83 comma 1 lett. a) e 3 del d.lgs. n. 50 del 2016)

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi dell'articolo 9.1, attestanti le seguenti condizioni:

- 1) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016, costituito dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi della località di iscrizione, nonché della generalità di tutte le seguenti persone fisiche:

--- il titolare in caso di impresa individuale;

--- tutti i soci in caso di società in nome collettivo;

--- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;

--- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;

---

**limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci (persone fisiche):** il socio unico, il socio o la partecipante almeno del 50% (cinquantaper cento) per le società con due o tre soci, e i due soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquantaper cento);

---

il procuratore o l'istitutore, munito di poteri di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto una o più istanze, ai sensi dell'articolo 3.1.4, lettera a);

- 2) **requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alle condizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 2 della stessa norma.

**DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A PROVA DEI REQUISITI:**

Allegato A - Domanda di ammissione alla gara e schema di dichiarazione;

Allegato B - Dichiarazione a corredo dell'offerta;

Allegato C - Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;

DGUE.xml – DGUE.pdf;

Precisazioni e indicazioni in merito alla compilazione delle dichiarazioni:

**AUTOCERTIFICAZIONE (DGUE.xml)** in formato digitale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione dell' **DGUE.xml** "**DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**" (DGUE), come da schema allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27

luglio) recante "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016".

Il "Documento di gara unico europeo" consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente Disciplinare di gara.

#### Indicazioni per la compilazione del "Documento di Gara Unico Europeo"

➤ **L'operatore economico che partecipa per proprio conto** deve produrre un solo "Documento di gara unico europeo (DGUE)" (*DGUE.xml*) – compilando le seguenti parti:

- **Parte II – Sezione A** "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"; **Sezione C** "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti" solo in caso di ricorso all'avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016; **Sezione D** "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;

- **Parte III – Tutte le sezioni;**

- **Parte IV – "Criteri di selezione":**

- **Sezione A "Idoneità":**

▪ **Punto 1** - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;

- **Sezione D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale"** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;

- **Parte VI – "Dichiarazioni finali"**

➤ **In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE** di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016 il "Documento di gara unico europeo (DGUE)" (*DGUE.xml*) deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio.

Nello specifico la mandataria dovrà compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II – Sezione A** "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"; **Sezione C** "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti" solo in caso di ricorso all'avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016; **Sezione D** "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;

- **Parte III – Tutte le sezioni;**

- **Parte IV – "Criteri di selezione":**

- **Sezione A "Idoneità":**

▪ **Punto 1** - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;

- **Sezione D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale"** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;

- **Parte VI – "Dichiarazioni finali"**

La/e mandante/i dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II – Sezione A** “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”; **Sezione C** “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti” solo in caso di ricorso all’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016;

- **Parte III – Tutte le sezioni;**

- **Parte IV – “Criteri di selezione”:**

- **Sezione A “Idoneità”:**

▪ **Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;

- **Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale”** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;

- **Parte VI – “Dichiarazioni finali”**

➤ In caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane di cui all’art.45, c.2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché in caso di **consorzio stabile** di cui all’art. 45, c.2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 il **“Documento di gara unico europeo (DGUE)” (DGUE.xml )** deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare:

Nello specifico il **Consorzio** dovrà compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II - Sezione A** “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”; **Sezione C** “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti” solo in caso di ricorso all’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016; **Sezione D** “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento” solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;

- **Parte III – Tutte le sezioni;**

- **Parte IV – “Criteri di selezione”:**

- **Sezione A “Idoneità”:**

▪ **Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;

- **Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale”** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;

- **Parte VI – “Dichiarazioni finali”**

La/e impresa/e consorziata/e per la/e quale/i il consorzio dichiara di partecipare dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II – Sezione A** “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;

- **Parte III – Tutte le sezioni;**

- **Parte IV – “Criteri di selezione”:**

- **Sezione A “Idoneità”:**

▪ **Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;

- **Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale”** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;

- **Parte VI – “Dichiarazioni finali”**

#### Disciplinare di gara

➤ Il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (*DGUE.xml*) deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, anche dalla/e eventuale/i impresa/e cooptata/e, nonché dall’impresa ausiliaria in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento: per le Parti da compilare da parte dell’eventuale/i impresa/e cooptata/e si veda quanto sopra riportato in relazione alla impresa mandante in caso di partecipazione in raggruppamento; per le Parti da compilare da parte dell’eventuale impresa ausiliaria si veda quanto riportato al precedente *paragrafo 7)* del presente Disciplinare di gara.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016, si rimanda a quanto indicato al precedente *paragrafo 4.3)* del presente Disciplinare di Gara.

Il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (*DGUE.xml*)” deve essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad esso va allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.

**Il DGUE.xml e DGUE.pdf compilati dovranno essere trasmessi in formato elettronico, su supporto informatico (CD-ROM) esclusivamente all’interno della busta amministrativa.**

#### **3.2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria**

(articolo 83, comma 1 lett. b) 4 e 5) del D.Lgs. 50/2016)

Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria oltre all’attestazione SOA di cui all’articolo 3.2.3.

#### **3.2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica**

Una o più dichiarazioni come segue:

A) ATTESTAZIONI S.O.A. NELLA CATEGORIA OG2, IN CLASSIFICATI;

b) sono fatte salve le disposizioni di raggruppamento temporanee e consorzi ordinari (art. 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016); requisiti di ciascun operatore economico raggruppati non inferiori alle quote di partecipazione: mandatario in misura maggioritaria con minimo del 40%, ciascun mandante minimo 10% (art. 92, comma 2, d. P.R. n. 207 del 2010);

c) sistema qualità della serie europea ISO 9001:2008, in corso di validità, settore IAF 28 necessario solo se intende usufruire della riduzione della cauzione a metà.

#### **3.2.4. Atto unilaterale d’obbligo.**

L’Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di Committenza “Asmel Consortile S. c. a r.l.” il corrispettivo dei servizi di committenza e per le tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art. 41 del D.Lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all’1% oltre IVA dell’importo complessivo posto a base di gara, € 325.728,91, pari a € 3.257,29 oltre IVA.

La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della validità dell’offerta, dovrà essere prodotta all’interno del plico della Documentazione Amministrativa utilizzando il modello “Allegato E - Atto Unilaterale d’Obbligo” e sottoscritta dal concorrente. Si evidenzia che l’obbligazione, essendo parte integrante dell’offerta economica, è da considerarsi elemento essenziale dell’offerta presentata e pertanto, in mancanza della stessa, l’offerta sarà considerata irregolare ai sensi dell’art. 59, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

L’operatore economico dovrà trasmettere, l’atto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell’impresa con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica certificata ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. all’indirizzo pec [audo@asmepec.it](mailto:audo@asmepec.it); e si obbliga, altresì, a trasmetterlo in copia, in uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta di consegna del destinatario, allegata all’offerta che verrà presentata per la partecipazione alla gara.

## 4. CAPO 4–OFFERTA

## 4.1. Offerta Tecnica

**(Documentazione della busta interna della «Offerta Tecnica»)**

A base digara è posto il progetto esecutivo dell'amministrazione aggiudicatrice.

La

busta dell'**Offerta Tecnica** deve contenere esclusivamente l'**Offerta Tecnica** illustrante gli elementi oggetto di valutazione tecnica di cui al punto IV.2.1), lettere A e B del bando di gara.

Essa dovrà comprendere, a pena di esclusione, specifica Relazione Tecnica (in unico fascicolo), per ogni uno degli elementi oggetto di valutazione, oltre eventuali elaborati, diagrammi grafici, etc. che illustri, a livello esecutivo la proposta dell'offerente.

In particolare:

- 1) La relazione tecnica relativa all'elemento di valutazione A, sarà unica, e dovrà essere costituita da un massimo di n. 20 fogli formato A/4 redatta, relativamente a ciascuno sub-elemento, in sotto-capitoli. Relativamente alle migliori e/integrazioni gli stessi siano prodotti e firmati da tecnici regolarmente abilitati.
- 2) Gli elaborati grafici relativi all'elemento di valutazione n. A, sarà unico, dovrà essere costituito da un massimo di n. 10 fogli formato A/3 redatta, relativamente a ciascuno sub-elemento, in sotto-capitoli. Relativamente alle migliori e/integrazioni gli stessi siano prodotti e firmati da tecnici regolarmente abilitati.
- 3) E' fatto comunque obbligatorio allegare un computer metrico (non stimativo) delle opere migliorative e/o integrative proposte dalla ditta concorrente nonché un quadro di confronto (non stimativo) fra le opere ante e post offerta.
- 4) **ALLEGARE UNA SCHEDA DI SINTESI DELLE MIGLIORE TECNICHE OFFERTE**

Le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente nazionale e regionale, dovranno essere di livello esecutivo, indicare l'elaborato che andrà a sostituire o l'integrazione e costituiranno modifica alle corrispondenti indicazioni contenute negli elaborati progettuali posti a base di gara (Capitolato Speciale d'Appalto, etc.).

Ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs 163/06, in sede di offerta sono ammesse variazioni progettuali, i cui requisiti minimi nonch e relativi modalit  di presentazione e di rispetto sono indicate nel capitolato d'appalto.

La valutazione della documentazione presentata e l'attribuzione del punteggio relativo al merito tecnico-qualitativo verr  effettuata da apposita commissione aggiudicatrice, secondo i seguenti criteri:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		
<b>Elemento A: Interventi integrativi/migliorativi, opportunamente giustificati, volti ad incrementare la qualit� dell'intervento.</b>		<b>80</b>
<b>1</b>	<b>SubElemento A1:</b> Interventi rivolti a soluzioni e degli impianti tecnologici per il completamento e/o miglioramento agli interventi previsti, al fine di permettere ed avere una migliore rilevanza del luogo di culto;	20
<b>2</b>	<b>SubElemento A2:</b> Interventi di miglioramento e/o completamento delle aree oggetto di intervento, miglioramento delle aree e degli accessi e o quanto necessario per uniformare le aree ed i luoghi nel contesto in cui si trovano, sia sotto l'aspetto di conservazione e sia sotto l'aspetto di eliminazione barriere architettoniche;	35
<b>3</b>	<b>SubElemento A3:</b> Miglioramento e/o delle aree interessate dall'intervento per aspetti di pregio tecnico, tecnologico, funzionalit�, qualit�, durabilit� e innovazione, e delle possibili offerte per una miglior ed adeguata manutenzione e gestione dello stesso luogo di culto;	10
<b>4</b>	<b>SubElemento A4:</b> Interventi migliorativi e/o integrativi finalizzati a migliorare le condizioni di accesso e di sicurezza all'area oggetto di intervento, all'organizzazione delle modalit� di esecuzione dei lavori, con particolare riferimento alla struttura organizzativa adottata dall'impresa e alla composizione e articolazione delle squadre di lavoro. Mitigazione dell'impatto ambientale (gestione dei rumori, delle vibrazioni, polvere, impatto visivo etc.).	15

A pena di esclusione l'offerta tecnica dovr  essere presentata anche in forma digitale o su supporto cd, il concorrente dovr  inserire il cd contenente esclusivamente l'offerta tecnica, nella relativa busta denominata "offerta Tecnica"

**a) ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUALITATIVA**

**ELEMENTO a-**

(Interventi integrativi/migliorativi, opportunamente giustificati, volti ad incrementare la qualità dell'intervento )-  
PUNTI complessivi MAX(80)

La Commissione giudicatrice nell'affidamento dei punteggi relativi all'elemento A è tenuta al rispetto dei seguenti sub-elementi di valutazione:

**SubElemento A1:** Interventi rivolto a soluzioni degli impianti tecnologici per il completamento e/o miglioramento agli interventi previsti, al fine di permettere ed avere una migliore rilevanza del luogo di culto;

**SubElemento A2:** Interventi di miglioramento e/o completamento delle aree oggetto di intervento, miglioramento delle aree e degli accessi e o quanto necessario per uniformare le aree ed i luoghi nel contesto in cui si trovano, sia sotto l'aspetto di conservazione e sia sotto l'aspetto di eliminazione barriere architettoniche.;

**SubElemento A3:** Miglioramento e/o delle aree interessate dall'intervento per aspetti di pregio tecnico, tecnologico, funzionalità, qualità, durabilità e innovazione, e delle possibili offerte per una migliore ed adeguata manutenzione e gestione dello stesso luogo di culto;

**SubElemento A4:** Interventi migliorativi e/o integrativi finalizzati a migliorare le condizioni di accesso e di sicurezza all'area oggetto di intervento, all'organizzazione delle modalità di esecuzione dei lavori, con particolare riferimento alla struttura organizzativa adottata dall'impresa con indicazione della composizione ed articolazione delle squadre di lavoro. Mitigazione dell'impatto di cantiere (gestione dei rumori, delle vibrazioni, polvere, impatto visivo etc.).

- b) non sono ammesse le **Offerte Tecniche** che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione: b.1) eccedono i limiti sia in contrasto con le condizioni di cui alla precedente lettera a); b.2) esprimono o rappresentano soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni eque e chiare caratterizzate da ambiguità che non consentono una valutazione univoca; b.3) prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara o pure incompatibili con quest'ultima; b.4) sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento o oggetto della gara o ad disposizioni legislative e regolamentari imperative o inderogabili; b.5) sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili; b.6) interferiscono con sedi di proprietà privata non previste dal Piano Parcellare integrante il progetto esecutivo se non nei limiti di tolleranza ammessi dalla documentazione a base di gara;
- c) l'**Offerta Tecnica** non può:
- c.1) rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'**Offerta Economica** di cui all'articolo 4.2 o comunque pregiudicare la segretezza;
- c.2) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, per tanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta Tecnica**;
- c.3) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- e) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere b) oppure e), comporti la non ammissibilità dell'**Offerta Tecnica** e l'esclusione del relativo offerente;
- f) all'**Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui all'articolo 7.5.2.

**4.2. Offerta Economica/Temporale**

**(Documentazione della busta interna della «Offerta Economica»)**

In questa busta devono essere introdotte esclusivamente i documenti costituenti l'offerta come descritti negli articoli seguenti.

Sulla scorta di quanto previsto dall'art.95 comma 10 del d.lgs.50/2016 in sede di offerta economica il concorrente

dovrà indicare i propri costi aziendali inerenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

#### 4.2.1. Offerta Temporale (Peso 10) e Offerta prezzo (Peso 10)

L'offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull'importo del corrispettivo ostoabasedigara di cui all'articolo 2.1, assoltalacompetente impostadibollo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione di cui all'articolo 3.2.1, numero 1), con le seguenti precisazioni:

- a) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più non sono troncate senza arrotondamento;
- b) l'offerta è corredata obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 96, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dell'incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell'offerta;
- c) l'offerta è corredata obbligatoriamente dall'indicazione dei costi della mano d'opera;
- d) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti:** ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
  - d.1) la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo;
  - d.2) deve contenere l'impegno alla costituzione o al conferimento di mandato, qualora non sia già stata presentata separatamente nell'ambito della documentazione amministrativa.

Ulteriore allegato è l'offerta temporale (in un caso con l'offerta prezzo) la cui riduzione non può superare il 30% del tempo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori.

#### 4.2.2 Ulteriore documentazione contenuta all'interno della busta «Offerta Economica»

- 1) Dichiarazione esplicativa delle condizioni di vantaggio competitivo che consentono economie sugli elementi costitutivi dell'offerta, relativamente
  - al costo del lavoro (in valore assoluto) e al monte-ore lavorativo previsto per l'esercizio dell'appalto.
  - all'importo delle spese generali, all'utilità d'impresa (in valore assoluto), alle attrezzature e macchinari utilizzati ammortizzati e non completamente ammortizzati.
- 2) Con riferimento all'offerta tecnica prodotta il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione:
  - a) **“Un quadro economico comparativo di raffronto”** per articolo e quantità tra il progetto posto a base d'asta e il progetto proposto in sede di presentazione dell'offerta, comprensivo delle migliori offerte con relative prezzi e di eventuali analisi per quei prezzi non rilevati dal prezzo regionale, seguendo le stessee ripartizioni a misura del progetto a base d'asta;
  - b) **Computo metrico del progetto posto a base di gara con le migliori offerte, con allegato le nuove voci relative alle nuove categorie di lavoro o forniture previste per le integrazioni/varianti/migliorie, dedotte dal prezzo vigente e/o alternative di nuovi prezzi offerti in sede di offerta;**
- 3) **Dichiarazione**, in carta semplice, a firma del rappresentante legale con la quale il concorrente dichiara:
  - a) **Di assumere l'obbligo**, in caso di aggiudicazione, di adeguare a propria cura e spesa, nel termine di **20 giorni** dall'eventuale aggiudicazione, tutti gli elaborati progettuali interessati dalle varianti proposte, che saranno proposte all'approvazione del progettista, della direzione dei lavori e della stazione appaltante e che nel caso osi rendesse necessario richiedere eventuali autorizzazioni integrative, facendosi carico di tutte le ulteriori varianti richieste per l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, conseguenti alle proposte migliorative offerte;
  - b) **Di provvedere alla eventuale integrazione e/o correzione dei medesimi**, a seguito di eventuali richieste della stazione appaltante, o di eventuale altro ente, nel termine di **giorni 15**;
- c) **Di essere a conoscenza**, che l'inadempimento o l'adempimento tardivo, comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione e che la progettazione esecutiva che verrà così formata, rappresenterà il “progetto di contratto”, rispetto al quale il concorrente assumerà la propria esclusiva responsabilità ed, in ogni caso, non potrà accampare alcuna pretesa in ordine ad eventuali errori progettuali o invocare qualsivoglia circostanza esimente, avendo egli stesso effettuato, in sede di gara, ogni verifica, modifica e rielaborazione del progetto redatto dall'Amministrazione.

- d) **Di essere pienamente edotto**, che nel caso che tragli elaborati grafici e quelli descrittivi e ibiti in sede di presentazione dell'offerta emergessero delle incongruenze, in sede di esecuzione dei lavori saranno ritenuti validi quelli più favorevoli per l'amministrazione appaltante;

La suddetta documentazione deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso:

- nel caso di impresa individuale: dall'Imprenditore;
  - nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
  - nel caso di raggruppamento temporaneo d'impresa o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano nella sede di amministrazione e in posizione giuridica di riferimento a ciascuna impresa.
- Qualora nell'Impresa sia presente la figura dell'Institore (art. 2203 ess.c.c.), del Procuratore (art. 2209 cc) o del Procuratore speciale: i documenti di cui sopra possono essere sottoscritti con firma leggibile e per esteso dagli stessi.

## PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDI

### 5. CAPO 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 120 del d.P.R. n. 207 del 2010, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui ai successivi articoli da 5.1.1 a 5.2.2.

#### 5.1. Valutazione della «Offerta Tecnica» 5.1.1. Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»

La determinazione del punteggio relativo alle offerte tecniche contenute nella busta "B" per ciascuna ditta offerente avverrà utilizzando il metodo aggregativo-compensatore, a cui si rinvia, sulla base della seguente formula:

$C(a) = \sum_{i=1}^n W_i \cdot V(a)_i$  dove:

$C(a)$  = indice di valutazione dell'offerta (a); n = numero totale dei requisiti;

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al sub-elemento (i);

$V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;  $\sum_{i=1}^n$  = sommatoria.

I coefficienti, variabili tra zero e uno, relativi ai criteri di valutazione aventi natura qualitativa, saranno determinati dalla commissione giudicatrice, sulla base della documentazione contenuta nella busta "B - Documentazione tecnica", in una o più sedute riservate, previa redazione di quadri sinottici dei contenuti delle offerte, procedendo alla assegnazione dei relativi coefficienti per i criteri di valutazione qualitativa di cui alla suddetta tabella.

La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata:

mediante i confronti a coppie eseguiti sulla base della scala semantica (scala dei gradi di preferenza relativa) e della matrice triangolare (si farà riferimento all'allegato G del DPR 207/2010).

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero e uno, attraverso i quali si procede alla individuazione della offerta economicamente più vantaggiosa per gli elementi di valutazione e criteri aventi natura qualitativa sono determinati:

- 1) effettuando a parte di ogni commissario, in sede riservata, i confronti a coppie delle proposte dei concorrenti seguendo la scala semantica (scala dei gradi di preferenza relativa) di cui all'allegato G del Regolamento riportando i risultati dei confronti nelle tabelle triangolari di cui al detto allegato G;
- 2) determinando la somma dei gradi di preferenza che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti mediante i confronti a coppie di cui al precedente punto 1);
- 3) attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevata e

assegnatoallealtresommeuncoefficienteporzionalmenteridotto.

**Sele offerte ammesse sono in numero inferiore a tre (3)**, aciascunelementodivalutazioneèattribuitounpunteggio, variabiletrazeroeduno, assegnatodiscrezionalmentedapartediciasuncommissario. Intal caso, si procedeatrasformarelamediate icoefficientiattribuitadognioffertadapartedituttiicommissariincoefficientidefinitivi, riportandoadunola mediapiù alta e proporzionandoa tale mediamassima lemedie provvisorieprimacalcolate. Siprecisa,altresì, chealfinedinonalterareirapportistabiliteinelbandodigaratraipesideicriteridivalutazione dinaturaqualitativaequellidinaturaquantitativa(*periqualiinbasealleindicazioneiformulecontenutenegliat llegaliaRegolamento,perognicriterioallaoffertaamiglioreèsempreattribuitouncoefficientepariaduno*), se nessunconcorrenteottiene, perl'interaoffertatecnica, ilpunteggioparialpesocomplessivodell'offertatecn ica, èeffettuataalcd. riparametrazionedepunteggiiassegnandoilpesototaledell'offertatecnicaall'offertac hehaottenutoilmassimopunteggioqualesommeipunteggideisingolielementi, eallealtreofferteun punteggioporzionaledecrescente, inmodoche lamigliorsommeipunteggiariportataal valore dellasomma dei pesiattribuitiall'interaoffertatecnica.

**Nelcasopervengano menodi 3**

IcoefficientiV(a)i, variabilitrazeroeduno, daassegnareaciascunelementod icu isoprasarannodeterminati: A) mediantel'attribuzionediscrezionaleadapartediognicommissariodelcoefficientesullabasedeicrit erimetodologici(motivazionali)specificatinelpresentedisplinareesullabasediunavalutazionegraduata sullaseguentescaladi giudizi:

GIUDIZIO	COEFF.	DESCRIZIONEDEL GIUDIZIO
APPENAS UFFICIENTE	0,20	Trattazioneappenasufficientee/odescrizionilacunosechedenotano scarsarispondenza della propostarispettoaltema costituente il parametroe/osottoparametrooggetto di valutazionerispetto ad alternative possibili desuntedalmercatoe/o dallaregoladell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultanochiari, e/o non trovanodimostrazioneanalitica, comunque, non appaionoparticularmente significativi.
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40	Trattazione sinteticae/o che presentaalcune lacune, e/o nondeltuttorispondenteoadequata alle esigenzedella Stazione Appaltantecontraddistinta da unasufficienteefficienzae/oefficiadellapropostarispettoil tema costituente il parametroe/osottoparametrooggetto di valutazione rispetto ad alternative possibilidesunte dal mercatoe/o dallaregoladell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dallastazioneappaltante non risultanocompletamente chiari, in massima parte analiticima <u>comunque relativamentesignificativi.</u>
ADEGUATO	0,60	Trattazionecompletama appena esaurienteo, puresauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenzedella Stazione Appaltantecontraddistinta da unadiscretaefficienzae/oefficiadellapropostarispettoil tema costituenteil parametroe/osottoparametrooggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desuntedalmercatoe/o dalla regoladell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazioneappaltanterisultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.

*Disciplinare digara*

<b>BUONO</b>	0,80	Trattazione completa dei requisiti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza/efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro/ossottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dall'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi
<b>OTTIMO</b>	1,00	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie dei professionisti di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esauriente e ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità del candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale

NB: Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenute necessari da parte dei Commissari. Qualora le offerte presentino elementi non direttamente calzanti rispetto ai criteri motivati e analizzati in sede di specificazione, i commissari potranno elaborare delle compensazioni o adeguamenti di giudizio ponderando e pesando gli scostamenti rispetto ai criteri standard.

Determinando la media dei coefficienti espressi da tutti i commissari.

B) Il punteggio relativo a ciascuno sub-

elemento sarà dato dal prodotto del coefficiente come sopra attribuito per il massimo punteggio attribuibile per il sub-

elemento in considerazione. Al fine di non alterare il peso stabilito per i vari elementi di valutazione, se nessuno concorrente ottiene per il singolo sub-

elemento di cui sopra il punteggio pari al peso complessivo assegnato allo stesso, è effettuata la c.d. "riparametrazione", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. Si precisa che la determinazione della soglia di anomalia sarà effettuata con riferimento ai punteggi conseguiti prima della riparametrazione dei punteggi.

**5.1.2. Riparametrazione della «Offerta Tecnica» e soglia di sbarramento:**

- a) anche nel caso nessuna Offerta Tecnica ottenga come punteggio totale il valore massimo della somma dei pesi previsti per tutti gli elementi della predetta Offerta Tecnica, non è effettuata alcuna riparametrazione, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sull'autonomia dei singoli elementi di valutazione;
- b) fermo restando quanto previsto al precedente articolo 5.1.1, lettera f), sono ammesse tutte le Offerte Tecniche senza che sia imposto il raggiungimento di un punteggio minimo complessivo; pertanto la Stazione appaltante non applica alcuna soglia di sbarramento.

**5.2. Valutazione della «Offerta Economica» 5.**

**2.1. Elemento Prezzo:**

- a) l'elemento prezzo di cui all'articolo 2.4.5, numero 6, è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 2.1, numero 1), con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 4.2.1, lettera e);
- b) al ribasso percentuale sul prezzo:
  - è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
  - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
  - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
  - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$V(a)_i = R_i / R_{max}$	
dove:	
$V(a)_i$	è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
$R_i$	è il ribasso dell'offerta in esame;
$R_{max}$	è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione appaltante)

**5.2.2. Elemento Tempo:**

*Disciplina redigara*

Relativamente all'elemento Tempo, il punteggio sarà attribuito come segue:

- all'offerta il cui tempo proposto è quello minore verrà assegnato il coefficiente 1 mentre all'offerta il cui tempo proposto è pari a quello massimo proposto abase digara, sarà attribuito coefficiente zero;
- a ciascuna offerta contemporaneamente a quello minore verrà automaticamente assegnato il coefficiente risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$P_{Tempi} = T_x R_{Tempi} / R_{Tempi max}$$

Dove:

T=punteggio massimo previsto(10)

P<sub>Tempi</sub> = punteggio da attribuire al Concorrente considerato

R<sub>Tempi</sub> = riduzione del tempo complessivo (espresso in giorni naturali consecutivi) per l'esecuzione delle opere (a partire dalla data di consegna dei lavori fino alla data del verbale di ultimazione delle opere) offerta dal Concorrente.

R<sub>Tempi max</sub> = riduzione del tempo complessivo (espresso in giorni naturali consecutivi) per l'esecuzione delle opere (a partire dalla data di consegna dei lavori fino alla data del verbale di ultimazione delle

## 6. CAPO 6-FASE DIGARA

### 6.1. Apertura della gara 6.1.1. Discipli

na generale delle sedute:

- tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, fermare stando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
  - dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui all'articolo 6.2.5;
  - dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anomalmente basse ai sensi dell'articolo 7.2.1;
  - dell'eventuale procedimento di verifica dei requisiti ai sensi dell'articolo 7.4.1;
- in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
  - alle cause di esclusione di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
  - la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso, è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.2.1, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo;
  - se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti e la tempestiva pubblicazione sul sito web di cui all'articolo 1.3, lettera c);
  - la Stazione appaltante provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste dell'**Offerta Economica** nella stanza a cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto che presiede il seggio di gara o di un altro soggetto della Stazione appaltante individuato a verbale.

### 6.1.2. Individuazione degli offerenti delle offerte

L'apertura della prima seduta di gara è stabilita presso:

Ente	COMUNEDI ANDRETTA			Ufficio	TECNICO		
Indirizzo	Piazza dei Caduti			num.	1		
CAP	83040	Località	ANDRETTA			Prov.	AV
Alle ore 16:00				del giorno: 29/10/2018			

oppure, in caso di impedimento, in altro luogo, alla stessa ora, comunicati agli offerenti con le

modalità di cui all'articolo 9.2.1, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, il presidente del seggio digara provvede:

- a) verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi, in caso di violazione delle disposizioni di gara, nella disponibilità di esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già disposti in precedenza, preferibilmente in ordine di arrivo;
- b) verificare, dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento della busta dell'**Offerta Economica**, in caso di violazione delle disposizioni di gara, nella disponibilità di esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva delle stesse buste interne in modo univoco con i relativi plichi;
- c) ad apporre all'esterno delle buste di cui alla lettera b) la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio digara; quindi accantona le stesse buste sul banco degli incanti.

### 6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione

Il soggetto che presiede il seggio digara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dalla presente lettera di invito, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni edella documentazione allegata, nonché a verificare:

- a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti  
e non siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti, pena l'esclusione anche dell'operatore economico offerente, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

### 6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione 6.2.1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare:

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle relative offerte, gli offerenti il cui plico d'invio:

- a) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui all'articolo 1.1, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente o ve, per qualsiasi motivo, il plico non si è giunto a destinazione in tempo utile;
- b) presenta modalità di chiusura e di confezionamento di forma diversa da quella prescritta dagli atti di gara e talmente da non assicurare l'integrità o da consentire l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
- c) non è integro o presenta strappo al trisegni palese di manomissione tal da far ritenere che si è violato il principio di segretezza;
- d) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara, salvo che in base ad altre indicazioni, quali la scadenza, sia accertato che il plico si riferisce alla gara in fase di svolgimento;
- e) non reca all'esterno l'indicazione dell'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato o mandatario o capogruppo;
- f) non contiene la busta dell'**Offerta Economica** oppure contiene l'**Offerta Economica** fuoridalla relativa busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest'ultima;
- g) la cui busta interna dell'**Offerta Economica** presenta modalità di chiusura e di confezionamento di forma diversa da quella prescritta dagli atti di gara e talmente da non assicurare l'integrità o da consentire l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili.

### 6.2.2. Cause di esclusione relative ad dichiarazioni documenti

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della busta dell'Offerta Economica, gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui all'articolo 6.1.3;
- b) che in una o più di una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale od ald. P.R.n. 207 del 2010, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
- c) che non hanno assolto l'obbligo di sopralluogo assistito in sito, richiesto all'articolo 3.1.3, lettera a), punto sub. a. 2), oppure il sopralluogo è stato fatto da soggetto diverso da quelli ammessi dall'articolo 9.2.2, lettera a);
- d) che non hanno assolto l'obbligo di previsione degli atti progettuali, richiesto all'articolo 3.1.3, lettera a), punto sub. a. 3).

### 6.2.3. Ammissioni con riserva subordinate al soccorso istruttorio

Sono ammesse con riserva ai sensi del successivo articolo 6.2.4, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più di una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
  - ne hanno omessa la presentazione;
  - 
  - fuori da icasi di cui al precedente articolo 6.2.2, hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
  - 
  - hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni della presente lettera di invito o degli atti da quest'ar chiamati, o non sono corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuno delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m del d.lgs 50/2016 con riferimento agli eventuali offerenti partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese di G.E.I.E., hanno omesso:
  - se già costituito, l'atto di mandato o la dichiarazione di cui all'articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c. 1);
  - se da costituirsi, l'impegno alla costituzione di cui all'articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c. 2), salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi del Capo 4, lettera f), punto sub. f. 2);
  - 
  - di indicare il lavoro o le parti di lavoro da eseguire da parte di ciascuna operatore economico raggruppato o consorziato;
  - 
  - hanno presentato dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o il lavoro da assumere;
- d) che, in caso di:
  - consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato i esegui il lavoro direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorzio esecutore per il quale concorrono;
  - 
  - avalimento, hanno omesso il contratto di avalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo o alternativa al contratto;
- e) i cui operatori economici consorziati, raggruppati o ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al presente articolo 6.2.3, in quanto pertinenti;
- f) che non hanno presentato la cauzione provvisoria, oppure hanno presentato una cauzione provvisoria in

*Disciplina digara*

misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dalla legge di riforma, carenza di una delle clausole prescritte dalla legge di riforma, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati

- consorziati;
- g) la cauzione provvisoria è provvista dell'impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia a favore del beneficiario (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, oppure tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione;

#### 6.2.4. Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'articolo 83 comma 9, del d.lgs. 50/2016, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente articolo 6.2.3, la Stazione appaltante:

- impone all'offerente in corso nella mancanza, incompletezza o di ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e della documentazione analoghe, anche di soggetti terzi, il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 500,00 a favore della stessa Stazione appaltante;
- assegna all'offerente il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, per ché si adegui, integrare o regolarizzare edichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- l'offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, in indicata nella richiesta;
- se l'offerente non effettua il pagamento della sanzione di cui alla lettera a), entro il termine di cui alla lettera b), procede all'escussione della cauzione provvisoria; qualora, per qualunque ragione, non sia possibile l'escussione della cauzione provvisoria, procede al recupero dell'importo della sanzione con le modalità e i mezzi previsti dall'ordinamento giuridico.
- la sanzione è dovuta nel caso di irregolarizzazione. In caso di inutilità del corso del termine di regolarizzazione, il concorrente ai sensi dell'art. 83, comma 9 quinto periodo, del d.lgs. 50/2016 è escluso dalla gara;
- in caso di irregolarità essenziali, ex art. 83 comma 9 sesto periodo, del d.lgs. 50/2016 non è possibile attivare l'istituto del soccorso istruttorio.

#### 6.2.5. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- in caso di inutilità del corso del termine di cui al precedente articolo 6.2.4, lettera b);
- per i quali risulta una delle condizioni statuite di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2006, alle condizioni di cui all'articolo 86 comma 2 della stessa norma;
- che si trovino in una delle situazioni che costituiscono cause di esclusione che, ancorché non dichiarate e odichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- le cui dichiarazioni o altri documenti, si presentano in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente articolo 6.2.4:

--risultano falsi o mendaci;

--

sono in contrasto con le clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 nelle parti non abrogate dal d.lgs. 50/2016, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dalla presente lettera di invito.

### 6.3. Ammissione degli offerenti

#### 6.3.1. Numero minimo degli offerenti ammessi ed delle offerte ammesse

Le

stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara nella lettera di invito.

Ai sensi dell'art. 58, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 56.

Ai sensi dell'articolo 183, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

### 6.3.2. Controllo del possesso dei requisiti

Il soggetto che presiede il seggio digara proclama l'elenco degli offerenti ammessi, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi dà atto del numero degli offerenti ammessi.

Per i casi di appalti formati elettronicamente in materia di negoziazione a fini del controllo sul possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali si rinvia all'art. 58 comma 3 del D.lgs 50/2016

### 6.4. Conclusioni della fase di ammissione degli offerenti

Il soggetto che presiede il seggio digara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno o nell'ora comunicati agli offerenti in conformità a quanto previsto dall'articolo 6.1.1, lettera d), procede ai sensi del successivo articolo 6.5.

#### 6.4.1. Apertura della «Offerta Tecnica»

Il seggio digara, senza soluzione di continuità, oppure, in tutti i casi di sospensione o interruzione, in applicazione dell'articolo 6.1.1, lettera d):

- procede, in seduta pubblica, all'apertura delle buste dell'**Offerta Tecnica**, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcuna sanzione di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazione dell'oggetto e ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- provvede a sigillare, a cura di uno dei propri componenti, la documentazione dell'**Offerta Tecnica**;
- dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

#### 6.4.2. Esame della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice:

- in una o più sedute riservate, in data e ora stabilita dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste dell'**Offerta Tecnica**, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4.1, e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui agli articoli 5.1.1 e 5.1.2;
- può richiedere, in determinate singole e eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti terzi (esperti in ambito di articolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «adomanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto;
- in ogni occasione di sospensione o conclusione parziale delle sedute riservate, il presidente della Commissione giudicatrice provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste dell'**Offerta Tecnica** nella stanza/armadio/cassa forata la cui chiave è nella esclusiva disponibilità propria o di un altro soggetto della Stazione appaltante individuato a verbale.

#### 6.4.3. Conclusioni dell'esame della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle **Offerte Tecniche**, procede:

- all'assegnazione del punteggio a ciascuna **Offerta Tecnica**, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi,
- ad effettuare le verifiche di cui all'articolo 5.1.2 e a formulare un graduatorio provvisorio delle **Offerte Tecniche**;
- i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna **Offerta Tecnica**, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'**Offerta Tecnica** sono allegata a verbale;

#### 6.4.4. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Tecnica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta dell'«Offerta Tecnica», le offerte:

- a) mancanti della firma dei soggetti competenti, ai sensi dell'articolo 4.1, lettera c), salvo che la stessa offerta sia riconducibile con certezza all'offerente;
- b) che incorrono in una delle condizioni che comportano l'anonammissibilità ai sensi dell'articolo 4.1, lettera f).

#### 6.5. Gestione della «Offerta Economica/Temporale»

##### 5.1. Apertura della «Offerta Economica/Temporale».

La Commissione giudicatrice, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui all'articolo 9.2.1, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, in sede pubblica, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente articolo 6.4.3, lettera b), relativa alle Offerte Tecniche, constatata e fatta rilevare l'integrità delle buste dell'«Offerta Economica/Temporale» contenente le offerte e valutazione quantitative vincolata, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale della sottoscrizione e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abusi e correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espresse in lettere, distintamente per ciascuno offerente, accertando altresì la presenza dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendale propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, ai sensi dell'articolo 4.2.1, lettera e);
- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguate conseguenze la graduatoria;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo articolo 6.5.2;
- f) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura.

##### 6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica/Temporale»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta Economica/Temporale», le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, senza ribasso o aumento; oppure che recano l'indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere, che incorrono in una delle seguenti condizioni:

---

non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;

---

l'indicazione del ribasso presenta segni di abusi, cancellature o altre omissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che visiva esplicita confermi tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;

- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste acui l'offerta è subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 6.5.1, lettera d);

##### 6.5.3. Soccorso istruttorio e desclusioni in fase di esame della «Offerta Economica/Temporale»:

Ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016

- a) sono ammesse con riserva ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che tale impegno risulti dichiarato, assorbito o integrato nelle dichiarazioni di parte della documentazione ai sensi dell'articolo 3.1.4, lettera c), punto sub.c.2);
- a.1) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'impegno acquirsi o che l'impegno non indichi l'operatore economico capogruppo o contenga altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che tale impegno risulti dichiarato, assorbito o integrato nelle dichiarazioni di parte della documentazione ai sensi dell'articolo 3.1.4, lettera c), punto sub.c.2);
- a.2) che non recano l'indicazione dell'incidenza dell'importo dei costi di sicurezza aziendale proprio dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, ai sensi dell'articolo 4.2.1, lettera e);
- a.3) che recano, in relazione all'indicazione del ribasso in lettere e segni di abbrazioni, cancellature o altre omissioni, purché non rendano incerta l'offerta nel senso che quest'assieme comunque inequivocabile; che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte dell'offerente;
- a.4) che non riportano la dichiarazione di presad'atto dell'influenza delle quantità e dei prezzi unitari, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, salvo che tale dichiarazione risulti già presentata unitamente alla documentazione di cui all'articolo 3.1.3, lettera d);
- b) ai sensi dell'art 83 comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non è possibile sanare le carenze dell'offerta economica.

#### 6.5.4. Valutazione della «Offerta Economica»

La Commissione giudicatrice, possibilmente senza soluzione di continuità, procede ad attribuire il punteggio all'offerta di prezzo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi dell'articolo 5.2.1 per il peso previsto al **punto IV.2.1), numero 7, del bando di gara.**

Procede inoltre ad attribuire il punteggio all'offerta di tempo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi dell'articolo 5.2.2 per il peso previsto al **punto IV.2.1) del bando di gara.**

#### 6.5.5. Formazione della graduatoria provvisoria

La Commissione giudicatrice, senza soluzione di continuità, procede:

- a) alla somma dei punteggi già assegnati alle **Offerte Tecniche** di cui all'articolo 6.4.2, lettera c), con il punteggio dell'**Offerta Economica** e temporale di cui all'articolo 6.5.4;
- b) alla formazione della graduatoria provvisoria per l'individuazione dell'**Offerta Economica** mente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
- c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
- d) ad archiviare in luogo protetto le buste dell'**Offerta Tecnica** e le buste dell'**Offerta Economica** nella stanza acchiave è nella esclusiva di disponibilità del soggetto incaricato identificato a verbale, oppure consegnarli al responsabile del procedimento, verbalizzando tale adempimento.

#### 6.5.6. Formazione della graduatoria provvisoria

Il soggetto che presiede il seggio di gara procede:

- a) alla formazione della graduatoria provvisoria;
- b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
- c) ad archiviare in luogo protetto le buste dell'**Offerta Economica** nella stanza acchiave è nella esclusiva di disponibilità del soggetto incaricato identificato a verbale, oppure consegnarli al responsabile del procedimento, verbalizzando tale adempimento.

#### 6.6. Offerte anomale o anormalmente basse:

- a) ai sensi dell'articolo 97 comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia il prezzo, sia la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi previsti dal bando di gara.

- b) Aisensidell'art97, comma1e4glioperatorieconomicipossonofornirespiegazionisuprezziocostinelle offerte. Lespiegazionidicuiacomma1possono, inparticolare, riferirsi a:
- l'economiadelprocessodifabbricazioneideiprodoti, deiserviziprestatiodelmetododicostruzione;
  - le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
  - l'originalitàdeilavori, delle forniture odeiservizi propostidall'offerente;
- c) Lastazioneappaltanterichiedeperiscritto, assegnandoalconcorrenteunterminenoninferioreaquindici giorni, lapresentazione, periscritto, delle spiegazioni. Essaesclude l'offerta solose laprova fornitanongiustificasufficientemente ilbassolivellodiprezzi dicostiproposti, tenendoconto degli elementidicuiacomma2oseha accertato, conlemodalitàdicui al primoperiodo, chel'offerta è anormalmente bassainquanto:
- nonrispettagliobblighi dicui all'articolo30, comma3.
  - nonrispettagliobblighi dicui all'articolo105;
  - sono incongruiglioneriaziendalidellasicurezza dicui all'articolo95, comma9, rispettoall'entitàe alle caratteristiche deilavori, deiservizi edelleforniture;
  - ilcostodelpersonaleèinferioreaiminimisalarialiretributivi indicatinelle appositetabelle dicui all'articolo 23, comma14.

## CAPO7-AGGIUDICAZIONE

### 7.1. Verbali

Sono verbalizzate:

- a) le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttore tecnico degli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale notescritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte è normalmente basato sui criteri di cui agli articoli 7.2.1 e 7.2.3, avviene in sede di riserva e non è riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) la diffusione e l'accesso ai verbali, fermo restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80 comma 1 del d.lgs. 50/2016, oggetto di esenzione ai sensi dell'articolo 6.2.6, lettera b); tali "omissis" sono rimossi o a favore degli interessati o controinteressati a fini di un procedimento giurisdizionale.

### 7.2. Proposta di aggiudicazione:

- a) Aisensidell'art.32, comma5edeld.lgs.n.50/2016, lastazioneappaltante, previaverificadellapropostadi aggiudicazione ai sensi dell'articolo33, comma1, provvedeall'aggiudicazione.
- b) Lapropostadi aggiudicazione, aisensidell'art33, comma1deldlgs50/2016è soggetta ad approvazione dell'organocompetentesecondol'ordinamentodellastazioneappaltanteeneirispettodeiterminidallo stesso previsti, decorrentidalricevimento dellapropostadi aggiudicazione dapartedell'organocompetente. In mancanza, il termine è pari a trentadue giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organorichiedente. Decorso il termine, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
- c) l'aggiudicazione provvisoria avviene a favore dell'offerta che risulti immediatamente inferiore alla soglia di anomalia di cui all'articolo6.6, lettera), oppure, in presenza di meno di 10 (dieci) offerte ammesse, all'offerta migliore in assoluto, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai

- sensi dell'articolo 7.2 nel caso di corrala condizionata di cui all'articolo 6.6, lettera b);  
e) tutti i casi nei quali i risultati non migliori di due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è stabilita mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;  
f) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:  
---all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;  
---all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione

## 7.5. Aggiudicazione

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art.35, comma 7, D.Lgs. n.50/2016

### 7.5.1. Provvedimenti di aggiudicazione

L'aggiudicazione definitiva è disposta con provvedimento esplicito. In ogni caso l'aggiudicazione definitiva:

- a) ai sensi dell'art.32, comma 6 del D.Lgs.50/2016 si precisa che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.;
- b) ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs.50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

### 7.5.2. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione definitiva è comunicata a tutti gli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n.50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'articolo 72 del medesimo decreto legislativo.
- b) resta salva per la Stazione Appaltante la possibilità di revocare l'aggiudicazione, ai sensi del DPR.445/2000, se si accertano in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più dei requisiti richiesti in sede di gara.
- c) ai sensi dell'art.32, comma 8 del D.Lgs.n.59/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio del potere di tutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro successivamente sessanta giorni, salvo diversi termini previsti nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo e recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

## 8. CAPO 8-STIPULA DEL CONTRATTO

### 8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

#### 8.1.1. Condizioni per la stipula del contratto

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) l'aggiudicazione definitiva diventa efficace ai sensi dei punti 7.5.1 e 7.5.2;
- b) ai sensi dell'art.32, comma 8 del D.Lgs.n.59/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio del potere di tutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro successivamente sessanta giorni, salvo diversi termini previsti nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.
- c) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all'articolo 32, commi 9, 10, 11 del decreto legislativo
- d) prima dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui all'articolo 85a/95, del decreto antimafia acquisita con le modalità di cui all'articolo 97/di cui all'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo.

#### 8.1.2. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza

dell'aggiudicazione definitiva:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:
  - la cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016
- d) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti e aliquote di garanzia sulle azioni «condrittivo» sulla base dei risultati dell'anno precedente, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti uniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- r) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- f) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere (a) e (d)), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- g) nel caso di cui alla precedente lettera f), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi il ritardo e l'immaginario di sostenere per un'annua aggiudicazione.

## 8.2. Adempimenti contrattuali

### 8.2.1. Adempimenti anteriori alla consegna

La consegna del lavoro può avvenire solo dopo l'aggiudicazione definitiva, fatta salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016

### 8.2.2. Adempimenti per la consegna

L'aggiudicatario è obbligato, entro i termini prescritti dalla Stazione appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d'appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna del lavoro se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:

- a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:
  - dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce del lavoro effettivamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse di inonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti in essere destinatari di provvedimenti di sospensione e di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
  - dati necessari all'acquisizione dell'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
  - dati necessari all'acquisizione dell'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
  - il documento di valutazione dei rischi di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
  - il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione del

- proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
  - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la Stazione appaltante;
  - d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto dirette di dichiarazioni e documenti che precedono e devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;
  - e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate e esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

## PARTE TERZA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

### 9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

#### 9.1. Dichiarazioni di documentazione amministrativa

##### 9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste dalla presente lettera di invito:
  - sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d. P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
  - ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d. P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante o possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
  - devono essere rappresentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
  - devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascuna dichiarazione è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento o anche in presenza di più dichiarazioni distinte;

##### 9.1.2. Altre condizioni:

- a) alla documentazione degli operatori economici non residenti in Italia si applicano gli articoli 80, comma 5, 90 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e l'articolo 62 del d. P.R. n. 207 del 2010;
- b) le dichiarazioni e documenti possono essere oggetto di richieste di completamento o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con il limite e alle condizioni di cui all'articolo 80 del d. lgs 50/2016;
- c) alla documentazione si applicano gli articoli 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni e detentate stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del d. P.R. n. 445 del 2000.

##### 9.1.3. Imposta di bollo:

- a) la domanda di partecipazione alla procedura deve assolvere l'imposta di bollo mediante l'apposizione dell'apposita marca di bollo annullata ai sensi dell'articolo 12 del d. P.R. n. 642 del 1972, in corrispondenza dell'intestazione o della sottoscrizione;
- b) la medesima disposizione di cui alla lettera a) si applica anche al foglio dell'offerta economica;
- c) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a) o b) non pregiudica la partecipazione alla

procedura, tuttavia il documento provvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del concorrente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dello stesso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

## 9.2. Comunicazioni, sopralluogo, informazioni, accesso alla documentazione

### 9.2.1. Comunicazioni agli operatori economici:

- a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previste dalla normativa o dalla presente lettera di invito, si intendono valide e di efficacia e sono effettuate se rese ad unode i recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi dell'articolo 3.1.3, lettera b), mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende valida e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese;
- c) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'operatore economico che ha fatto ricorso all'avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende valida e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari.

### 9.2.2. Sopralluogo assistito in sito e presavisione degli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3.1.3, lettera a), punto sub.a.1) del presente disciplinare, vista la particolarità dell'intervento in relazione alle condizioni di particolarità degli interventi, è **obbligatoria** la visita di sopralluogo assistito e la presavisione degli atti progettuali da parte dell'offerente, ai sensi dell'articolo 3.1.3, lettera a), punto sub.a.2), del presente disciplinare, alle seguenti condizioni:

- a) il sopralluogo deve essere effettuato, a pena di inammissibilità:
  - dal titolare, da un rappresentante legale  
o da un direttore tecnico dell'impresa, con esultato di certificato C.C.I.A.A. o da attestazione SOA;
  - 
  - da un dipendente dell'impresa, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale;
  - da un soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile;
- b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il Responsabile del procedimento, con le modalità di cui all'articolo 9.2.3, la data e l'ora della visita di sopralluogo; il Responsabile del procedimento comunica al richiedente, con lo stesso modalità di cui all'articolo 9.2.3, la data e l'ora della visita di sopralluogo;
- c) al soggetto che effettua il sopralluogo è rilasciata la relativa attestazione; ogni soggetto che effettua il sopralluogo può essere parte adempimento per un solo operatore economico, comunque per un solo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- d) in caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari si già costituiti o che non sono ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 48, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell'operatore economico mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di tipo orizzontale o misto, da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati in orizzontale per la categoria prevalente; tuttavia qualora insediato il digara l'operatore economico che ha fatto il sopralluogo non partecipa al raggruppamento o partecipa all'agora singolarmente, il sopralluogo per il raggruppamento si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione;
- e) in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure da un consorzio; tuttavia qualora insediato il digara il consorzio che ha fatto il sopralluogo partecipa invece autonomamente al consorzio stesso e in concorrenza con quest'ultimo, il sopralluogo per il consorzio si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione;
- f) è altresì obbligatoria la presavisione degli atti progettuali da parte dell'offerente, ai sensi

dell'articolo 3.1.3, lettera a), punto sub.a.3), del presente disciplinare; la prescrizione si ha per assolta in caso di acquisizione degli atti progettuali, oppure con una delle modalità di cui all'articolo 9.2.3; resta fermo l'obbligo di sopralluogo assistito.

### 9.2.3. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:

- a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 le richieste di informazioni, dichiarazioni, di documentazione, di sopralluogo, nonché i quesiti degli offerenti, sono presentati entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 12/10/2018;  
Sempre che siano state richieste in tempo utile, le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle stazioni appaltanti a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata, ai sensi degli articoli 60, comma 3, 61, comma 6 il termine è di quattro giorni.
- b) se le richieste pervengono in tempo utile entro il termine congruo, la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;
- c) le richieste di cui alla lettera a) sono presentate esclusivamente in forma scritta, anche mediante telefax o posta elettronica (e-mail):
- al Responsabile del procedimento di cui all'articolo 2.4.6, lettera c);
  - al recapito di cui all'articolo 1.3, lettera a);
  - ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

e-mail certificata (PEC):	ufficiotecnico.andretta@asmepec.it
---------------------------	------------------------------------

- d) l'ufficio di cui alla lettera b) osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: Martedì 10.00 – 12.00 / 16.00 – 18.00  
Venerdì 10.00 – 12.00
- e) il presente disciplinare e i modelli per la partecipazione all'agora con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili sul sito internet di cui all'articolo 1.3, lettera c), dal quale può essere scaricato liberamente.
- f) l'intera documentazione progettuale è disponibile, nel luogo, con le modalità e i termini di cui alle lettere a), b) e c), in forma onerosa, previo versamento di € 30,00 su c.c.p.n. 14739833 intestato al Comune di Andretta – Servizio Tesoreria – Causale "Ritiro Cd-Rom garad'appalto: lavori di sistemazione tratti di strada". Ai soggetti autorizzati (legali rappresentanti o direttore tecnico dell'impresa unito di documento di riconoscimento nonché di idonea documentazione dalla quale risulta la carica coperta, ovvero incaricato unito di documento di riconoscimento e delega semplice) verrà rilasciato:
- 1) l'attestato di esequita prescrizione dei documenti d'appalto e sopralluogo (da allegare alla documentazione di gara).
  - 2) progetto esecutivo fornito su pen\_Drive di proprietà del partecipante.

### 9.2.4. Modello per Offerta economica/Temporale

Il modello per l'offerta economica di cui al Capo 4, lettera a) è a disposizione degli offerenti unitamente ai modelli di cui all'articolo 9.2.1.

## 10. CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

### 10.1. Controversie

#### 10.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Campania, sede competente, con le seguenti precisazioni:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
- dalla ricezione della lettera di invito per cause che ostano alla partecipazione;

- dal ricevimento della comunicazione di esclusione per gli offerenti esclusi;
- dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per gli offerenti diversi dall'aggiudicatario;
- c) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale l'offerente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle pesi e di quantificazione del danno risarcibile.

### 10.1.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento di tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi e rispettivamente degli articoli 205 e 206 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

### 10.1.3. Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta concordata preventiva dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o gravi inadempimenti ai sensi degli articoli 135 e 136 del decreto legislativo n. 50 del 2016, o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpellazione avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario.

## 10.2. Altre disposizioni e informazioni

### 10.2.1. Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità del Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

### 10.2.2. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è Comune di Andretta;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantire la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento o a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 - s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

- e) idati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o ai soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

### 10.2.3. Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti digara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriore all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali digara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
- c) per gli offerenti ammessi la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

### 10.2.4. Norme richiamate, documenti integranti e disposizioni digara

Fanno parte integrante della presente lettera di invito e del successivo contratto d'appalto:

- a) il decreto legislativo 50/2016,;
- b) il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti non abrogate dall'art 21 7 d.lgs. n. 50/2016;
- c) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto;

### 10.3. Riserva di aggiudicazione

Lastazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti, il rimborso spese e indennità a taluni generi di offerenti:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento digara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95 comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Andretta, 06/09/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Luigi Antonio Scanzano  


### Allegati: modelli per la partecipazione:

A - Domanda di ammissione alla gara e schema di dichiarazione; B -

Dichiarazione a corredo dell'offerta;

C - Dichiarazione a

corredo dell'offerta; Documento unico digara Eur

opeo (DGUE); Modelli di Offerta

Economica/Temporale; Allegato E - Atto

unilaterale d'obbligo.